

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 32-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LUGNANO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALA, DE CAROLIS, LIGIOS, DERIU, ABIS e MELIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno 15 anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, nè altra attività retribuita

Comunicata alla Presidenza il 5 gennaio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa proposta col disegno di legge n. 32 ad iniziativa dei senatori Pala ed altri interviene a sanare una situazione di sostanziale ingiustizia.

Allo stato si hanno diverse sedi di ufficio giudiziario vacanti di titolare le quali da numerosissimi anni sono occupate da magistrati onorari con funzioni di reggente a cui si riserva un trattamento mortificativo e negatore di elementari diritti costituzionalmente garantiti.

In particolare a questi magistrati onorari, vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare, non vengono riconosciuti il diritto alla conservazione dell'impiego, il diritto alle ferie, diritto all'assistenza, diritto al trattamento di quiescenza.

A parte le considerazioni sulla iniquità di una tale situazione che crea incomprensibili disparità di trattamento tra soggetti che, sia pure a diverso titolo, prestano la stessa attività, allo stato della normativa non vi sono ostacoli perchè siano riconosciuti i legittimi diritti acquisiti dai vice pretori reggenti sedi di pretura prive di titolare.

Le stesse condizioni imposte ai vice pretori reggenti, ribadite dalla circolare numero 13903/3° Comm.ne 8 luglio 1970 del Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, fanno concludere nel senso di dover ritenere sussistente tra lo Stato ed il singolo magistrato vice pretore onorario reggente un rapporto pubblico di lavoro intellettuale subordinato.

La funzione di reggenza comporta l'obbligo di residenza nel luogo sede dell'ufficio retto con la preclusione di esercizio di attività professionale nello stesso ambito di competenza territoriale, creando di fatto la impossibilità di altra occupazione remunerativa, e quindi l'esclusività dell'occupazione giudiziaria e la professionalità stessa della funzione.

L'obbligo di residenza è stato ribadito, e solo per i vice pretori onorari reggenti, dalla sentenza n. 71 del 5 aprile 1971 della Corte costituzionale.

Una sanzione del carattere professionale della funzione reggente e l'esistenza di un

rapporto pubblico di lavoro intellettuale subordinato tra il vice pretore onorario reggente sede di pretura priva di titolare con remunerazione a carico dello Stato e lo Stato stesso, si è avuta con il principio generale stabilito, ad altro fine in caso diverso, dal Consiglio di Stato in una decisione del 9 aprile 1974.

Pare acquisito anche il principio che ad un tale tipo di rapporto debbano essere connessi tutti i diritti che sostanziano il rapporto di pubblico impiego; tale è il senso della deliberazione presa dal Consiglio superiore della magistratura l'8 luglio 1975 con cui, al magistrato di carriera, veniva riconosciuto ai fini di maggior anzianità il periodo di reggenza col titolo di vice pretore onorario reggente.

Da questa serie di decisioni, deliberazioni e prescrizioni e dalle stesse condizioni in cui operano molti vice pretori onorari reggenti appare equo, oltre che possibile, dare riconoscimento, a determinate condizioni, al loro *status*, con quelle attribuzioni di diritti ormai pacifici per tutti i dipendenti dello Stato.

Le condizioni fissate nel disegno di legge n. 32 perchè i vice pretori onorari reggenti possano usufruire dei benefici proposti restringono i casi di applicazione proprio a quelle ipotesi in cui si è già realizzata una stabilità ed una professionalità di fatto, consolidata nel tempo, che costituisce titolo per una legittima aspettativa di riconoscimento di diritti perequativi.

L'unica obiezione che potrebbe essere mossa, cioè quella secondo la quale attraverso il meccanismo di legge proposto si darebbe stabilità di carriera a magistrati in violazione del disposto costituzionale dell'articolo 106 che fissa al primo comma l'obbligo del concorso per la nomina dei magistrati, viene superata da tre rilievi.

In primo luogo nel sistema della norma costituzionale resta fissata già una possibilità di deroga con la disposizione del comma secondo.

In secondo luogo non sarebbe questo un caso di immissione nell'ordine giudiziario attraverso un meccanismo elusivo dell'obbligo costituzionale del concorso.

Il magistrato vice pretore onorario reggente sede di pretura priva di titolare ha già un suo *status* legittimo e autonomo che nei profili giuridici non verrebbe alterato o mutato dalla proposta normativa.

Pure l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 32 non tramuta il carattere e la fisionomia della figura giuridica e professionale del magistrato onorario, ma tende solo, verificata una condizione di pro-trazione dell'incarico, a creare condizione di sicurezza economica per un soggetto della cui opera proficua pure lo Stato si avvale.

In terzo luogo la questione già è stata risolta positivamente dalla 1ª Commissione affari costituzionali del Senato nella tornata del 14 novembre 1973 occupandosi della

stessa obiezione mossa nel caso di magistrati onorari incaricati di funzioni giudiziarie.

In conclusione il disegno di legge n. 32 ha la sola finalità di estendere diritti costituzionalmente garantiti a tutti i prestatori d'opera, anche ai magistrati vice pretori onorari reggenti sedi di pretura prive di titolari, senza mutare o innovare il loro *status*, sanando solo intollerabili situazioni di disparità di trattamento, sulla falsariga di un indirizzo già condiviso, in sede di proposizioni di principio, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio superiore della magistratura.

Per queste ragioni la Commissione ne raccomanda l'approvazione.

LUGNANO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

6 ottobre 1976

La Commissione bilancio e programmazione economica, nel corso dell'esame del provvedimento, ha preso atto della dichiarazione del Governo secondo la quale è in avanzata fase di elaborazione un provvedimento organico che rivede tutta la materia attraverso una ricognizione analitica di tutti i casi da risolvere.

D'altra parte, in considerazione del fatto che la competenza del capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero

di grazia e giustizia, allo stato delle indicazioni fornite dal rappresentante del tesoro, non assicura la copertura di un onere aggiuntivo, al momento peraltro non quantificato, la Commissione ha deliberato di esprimere parere contrario in attesa che nell'ambito della iniziativa governativa, di cui peraltro è stata sollecitata l'immediata presentazione, sia possibile pervenire ad una soluzione organica della questione attraverso una puntuale considerazione degli oneri.

LOMBARDINI

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 giugno 1976 — remunerati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99 — che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:

a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;

b) non esercitino, nè abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, nè altra attività retribuita; sono estesi i benefici tutti previsti dall'ar-

ticolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 1° luglio 1976.

I predetti magistrati onorari, conservano tale *status*, e l'incarico a tempo indeterminato fino al 65° anno di età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.

Art. 2.

Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.